Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Toscana

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 23 LUGLIO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 maggio 1981.

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità Europee.

(3245)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 23 LUGLIO 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 57 « Media valle del Lambro », in Melegnano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 14 « Associazione dei comuni della Brianza centro orientale », in Merate: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di circolo di Merate.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 9, in Saronno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria presso il presidio ospedaliero.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 44, in Montichiari: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Montichiari.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 72, in Magenta: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Fornaroli di Magenta ».

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 38 « Associazione di comuni », in Gardone Val Trompia: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 6 « Lago Trasimeno », in Castiglione del Lago: Concorso a due posti di assistente di medicina generale.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 2 « Alto Chiascio », in Gubbio: Concorso ad un posto di assistente addetto al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso il presidio ospedaliero di Gubbio.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/3 », in Francavilla Fontana: Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale « D. Camberlingo » di Francavilla Fontana.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « TA/3 », in Martina Franca: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile di Martina Franca.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/11 », in Bari: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra della divisione pediatrica 7ª (indirizzo ematologia e coagulopatia) dell'ospedale pediatrico « Giovanni XXIII ».

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/1 », in Fasano: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale di Cisternino.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/4 », in Brindisi: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione I presso l'ospedale « A. Di Summa » di Brindisi.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 2, in Agordo: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Agordo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 24 « Veronese orientale », in S. Bonifacio: Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione presso il servizio di pronto soccorso dell'ospedale di S. Bonifacio.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 26 « Valpolicella-Baldo-Garda », in Bussolengo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 7, in Lanciano: Concorso a due posti di aiuto di urologia presso l'ospedale civico « Renzetti » di Lanciano.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 28 « Area grossetana », in Grosseto: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

Regione Marche - Unità sanitaria locale n. 21, in Fermo:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Marche - Unità sanitaria locale n. 3, in Pesaro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 23, in Tropea: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 73, in Novi Ligure: Concorso ad un posto di direttore sanitario.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 34, in Copparo: Concorso ad un posto di assistente chirurgo.

Ospedale civile di La Maddalena: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di dialisi.

Ospedale « Barone I. Romeo » di Patti: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ospedale civile di Morbegno: Concorso ad un posto di direttore sanitario.

Ospedale « S. Maria dei battuti » di Cividale del Friuli: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Ospedale « Barone P. Agliata » di Petralia Sottana: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Ospedale civile di Cormons: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale oncologico « M. Ascoli » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di ginecologia.

Ospedale « F.lli Crobu » di Iglesias: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali di Romano di Lombardia e Martinengo: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

Ospedale di S. Agata di Militello: Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di pronto soccorso ed astanteria.

Ospedale « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo: Concorso ad un posto di primario di medicina.

Istituto ortopedico « G. Pini » di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di reumatologia.

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

Ospedale di Milazzo: Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Ospedale « Alivesi » di Ittiri: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Ospedale « Sirai » di Carbonia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Alghero: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Giuseppe Calasanzio » di Isili:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « L. Sacco » di Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Card. Ascalesi » e « S. Gennaro » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Giovanni dei battuti » di Spilimbergo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « F. Palasciano » di Capua: Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Ospedale « A.G.P. » di Arienzo - S. Felice a Cancello - Valle di Maddaloni: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Ospedale di Novara di Sicilia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di Niscemi: Concorso ad un posto di primario di chirurgia.

Istituto per l'infanzia di Trieste: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Ospedale « A. Maresca » di Torre del Greco: Aumento, da uno a due, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente ortopedico.

Fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine:

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « A.G.P. » di Piedimonte Matese: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale oftalmico di Torino: Concorso a due posti di assistente oculista.

Ospedale civile « P. Dettori » di Tempio Pausania: Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Ospedale « M. Chiello » di Piazza Armerina: Concorso ad un posto di aiuto di O.R.L.

Ospedale « Martini » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1981, n. 380.

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 20 luglio 1981, n. 381.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 20 luglio 1981, n. 382.

Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità.

A tale scopo si procede alla determinazione di una aliquota suppletiva per l'anno 1980 che comprenda un corrispondente numero di capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980.

I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

L'eventuale eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

Art. 3.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1981.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subìto uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione.

Art. 4.

I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

Il suddetto comma non si applica ai tenenti inclusi nell'aliquota di avanzamento già formata per l'anno 1981.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessive L. 126.269.430 per gli anni 1980 e 1981, si provvede con il normale stanziamento di cui al capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. 383.

Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, che ha istituito l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631 che ha soppresso l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie ed ha costituito la sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie dell'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 che ha approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

Visto l'art. 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183 sulla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto l'art. 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641 con cui è stato soppresso e posto in liquidazione l'E.N.A.P.I.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 riguardante il trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso E.N.A.P.I.;

Viste le delibere del commissario straordinario della sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie n. 24 del 30 ottobre 1979, n. 238 del 6 novembre 1980 e n. 11 del 7 febbraio 1981 con le quali è stato approvato il testo definitivo, opportunamente emendato, del nuovo statuto organico dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, con sede in Roma, composto di 22 articoli, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1981
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 328

STATUTO

Capo I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - FONDI PATRIMONIALI

Art. 1.

La sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) istituita con la legge 29 marzo 1928 n. 631, assume la denominazione di « Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

L'Istituto ha personalità giuridica con sede legale ed amministrativa in Roma. Esso può istituire uffici, succursali, sedi, agenzie e rappresentanze nelle regioni del Mezzogiorno e, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, può costituire uffici nelle altre regioni in cui se ne manifesti l'opportunità.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito a favore dell'artigianato e delle piccole industrie sia nei riguardi dello sviluppo e dell'impianto di tali imprese sia nei riguardi della produzione, del commercio e dell'esportazione dei prodotti.

L'Istituto è altresì autorizzato a svolgere in nome e per conto dello Stato e delle regioni ogni altra attività connessa con quelle di cui al presente articolo, prevista da leggi nazionali o regionali.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito dal capitale inizialmente conferito alla sezione autonoma di credito dell'E.N.A.P.I. in base alle seguenti disposizioni:

ai sensi dell'art. 13 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490 . . . . L. 4.800.000
ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1928, n. 631 . . . . » 2.700.000

La quota di L. 1.498.000 di cui all'art. 43, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179, conferita dall'Istituto veneto per il lavoro viene restituita all'Istituto stesso.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il fondo di dotazione può essere aumentato con conferimenti di capitale da parte delle casse di risparmio e degli ordinari istituti di credito, ai sensi dell'art. 11 della legge 29 marzo 1928, n. 631. Nelle stesse forme può essere accettata la partecipazione al fondo di dotazione di ogni altro istituto o ente al quale disposizioni di legge nazionale o regionale ne accordino l'autorizzazione o ne riconoscano la facoltà.

L'Istituto provvede ai compiti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, mediante il fondo di L. 5.000.000.000 aumentato dagli eventuali apporti finanziari concessi dalle regioni meridionali ai sensi della stessa norma; detto fondo affluisce ad apposita gestione separata.

L'Istituto può assumere la gestione di qualsiasi fondo che ad esso venisse assegnato in base a disposizioni di legge nazionale o regionale e può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di finanziamento che gli venissero affidate dalla legge.

Art. 4.

Il fondo di dotazione, di cui al primo comma del precedente art. 3, è diviso ad ogni effetto di legge in quote nominative e indivisibili di L. 100.000.

La cessione delle quote suddette è consentita previa deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato per 3/10 all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.

Art. 5.

I certificati delle quote di partecipazione sono progressivamente numerati e debbono recare la firma del presidente e di un consigliere. I certificati provvisori, sui quali sia annotato l'effettuato versamento di tutto il capitale richiamato, sono assimilabili per ogni valore ed effetto ai certificati definitivi.

Art. 6.

La responsabilità di ciascun partecipante è limitata alle quote da esso sottoscritte.

Art. 7.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) il capitale di dotazione di cui all'art. 3;

b) il fondo di cui all'art. 3, penultimo comma, da utilizzarsi per le finalità e con le modalità fissate dalla legge di assegnazione;

c) i contributi dello Stato per le spese di funzionamento;

d) le anticipazioni di cui all'art. 11 della legge 29 marzo 1928, n. 631, per l'esercizio del credito da accordarsi a consorzi di piccoli industriali, ivi compresi quelli artigiani. Tali anticipazioni dovranno essere, di volta in volta, approvate dal Ministro del tesoro e saranno garantite dallo Stato. Il decreto ministeriale di approvazione stabilisce le condizioni cui la concessione del credito è subordinata.

E' vietata all'Istituto la raccolta di depositi fiduciari tra il pubblico a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente art. 2, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni:

a) mutui con o senza rilascio di cambiali, assistiti da garanzie immobiliari o mobiliari sui beni oggetto della concessione del mutuo stesso, o da altre eventuali garanzie personali e reali;

b) sconti e anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici in base a regolari deleghe;

c) sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi da piccole imprese industriali all'atto dell'emissione;

d) tutte le altre operazioni attive di banca, ivi comprese quelle previste da particolari disposizioni di legge e per l'utilizzo delle disponibilità acquisite ai sensi dell'art. 7.

Salva diversa autorizzazione accordata direttamente o prevista da speciali disposizioni di legge, la durata delle singole operazioni non può essere inferiore a due anni, fatta eccezione per le operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, e non può superare i dieci anni elevati a 15 per le operazioni concesse ad imprese artigiane e piccole imprese industriali che siano insediate nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. I finanziamenti agevolati concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati dalle disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.

L'importo massimo delle singole operazioni non può essere superiore:

al limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 ed eventuali successive modificazioni per le operazioni effettuate con tutte le piccole imprese industriali e con le imprese artigiane di cui allo stesso comma dell'art. 69;

al fido limite previsto dall'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni per le operazioni effettuate con altre imprese artigiane.

L'Istituto può acquistare e vendere beni mobili o immobili per il funzionamento dei suoi uffici nonché in sede di realizzazione dei propri crediti; può altresì comprare e vendere beni mobili e immobili ai fini d'investimento dei fondi di pertinenza del personale, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Capo II
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 9.

Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato esecutivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione è formato da:

1) il presidente;

2) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

6) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) due rappresentanti degli artigiani;

9) due rappresentanti dei piccoli industriali;

10) un rappresentante per ciascuno degli enti partecipanti;

11) un rappresentante del personale dell'Istituto designato tra il personale stesso con votazione da effettuarsi tra il personale dipendente di ruolo.

Il consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il presidente ed i componenti del consiglio dell'ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati.

Il consiglio nomina tra i suoi componenti un vice presidente; inoltre nomina annualmente, su designazione del presidente, tra i dirigenti dell'Istituto il segretario del consiglio stesso ed un suo sostituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta, che vengono firmati dal presidente e dallo stesso segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni contenute nei verbali.

Alle sedute del consiglio assiste, con voto consultivo, il direttore generale o il vice direttore che lo sostituisce.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle relazioni annuali e sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto nonché sul riparto degli utili netti a termini dell'art. 19;

b) sugli emolumenti e la diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da corrispondersi ai componenti degli organi amministrativi e di controllo;

c) sulla pianta organica e sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, ivi compresi i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione;

d) sull'aumento del capitale o dei fondi di dotazione e sulla cessione delle quote di cui al precedente art. 4, secondo comma;

e) sulle proposte di modifica del presente statuto;

f) sulle norme riguardanti l'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Istituto, su proposta del direttore generale;

g) sulla nomina del direttore generale e, su proposta del medesimo, del vice direttore generale che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento;

h) sulla nomina dei dipendenti di qualsiasi qualifica;

i) sulla istituzione di uffici, di succursali, sedi, agenzie, e rappresentanze di cui al precedente art. 1, determinandone i compiti, gli organi e le norme di funzionamento;

l) sulla determinazione dei criteri generali per la concessione dei crediti tenendo conto dei piani di sviluppo delle singole regioni;

m) sulla fissazione, in conformità delle disposizioni vigenti, dei saggi di interesse, anche differenziati in relazione al territorio ed ai settori merceologici, sulle operazioni che l'Istituto può compiere, compresi quelli riguardanti l'impiego di disponibilità di tesoreria presso il sistema bancario;

n) sulla assunzione di attività connesse ai propri fini istituzionali, da svolgersi in nome e per conto dello Stato, delle regioni e degli enti partecipanti nei casi previsti dalla legge;

o) sulle liti attive e passive, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di garanzia;

p) sulla concessione di finanziamento e sull'acquisto e l'alienazione dei beni;

q) sul conferimento di deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto, ai sensi delle norme previste dal presente statuto;

r) su tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al comitato esecutivo le attribuzioni di cui alle lettere *h*), *m*), *p*) e *q*), fissandone i limiti e le modalità di delega.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le modifiche statutarie di cui alla lettera *e*) sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le deliberazioni di cui alla lettera *i*) sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di quello del tesoro.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo di raccomandata postale ai membri del consiglio ed ai revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di tempo stabilito dal comma che precede, indicando in sintesi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni possono essere votate, su richiesta di un quinto dei componenti, a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio persone che siano fra loro parenti ed affini al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso, dei revisori, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14.

Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente che lo presiede e dal vice presidente dell'Istituto;

b) da sette componenti eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Il comitato delibera su tutte le materie riguardanti l'attività dell'Istituto, che non siano espressamente riservate alla competenza di altri organi e sulle attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 11.

Al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione.

La delibera del comitato esecutivo è prova legale, nei confronti dei terzi, della esistenza della delega.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente può adottare, in via di assoluta urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento dell'Istituto che, nella riunione immediatamente successiva, devono essere sottoposti per la ratifica al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione, a seconda della competenza.

Autorizza le spese di rappresentanza entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle formalità in favore dell'Istituto, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle iscrizioni eseguite ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito all'Istituto risulti integralmente estinto.

Il presidente può delegare le facoltà di cui ai due commi precedenti al direttore generale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 10.

Art. 16.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto è affidato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti che lo presiede;

b) un funzionario di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

c) un funzionario di ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti, di cui uno funzionario della Ragionera generale dello Stato e l'altro del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi hanno diritto di presenziare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, e di prendere visione di tutti gli atti da essi ritenuti utili per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 2403 e successivi del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 17.

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Istituto di cui all'art. 9 sono raccolti in ordine cronologico in appositi libri delle delibere, tenuti a cura del segretario del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il direttore generale, nominato ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dello Istituto, promuove e coordina l'attività dell'Istituto stesso e vigila sulla conservazione del patrimonio. Nell'espletamento delle sue mansioni, il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale.

Il direttore generale in particolare:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo sugli argomenti in discussione;

c) dispone e disciplina i servizi e gli accertamenti tecnici e legali, i controlli e le ispezioni occorrenti;

d) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, iscritti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione;

e) propone al presidente i criteri per la gestione dei mezzi di tesoreria, cura tale gestione e riferisce su di essa trimestralmente al consiglio di amministrazione;

f) autorizza le spese di amministrazione nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e redige una relazione illustrativa per il consiglio di amministrazione;

h) può conferire procure e deleghe ai dirigenti per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni, con esclusione di quanto previsto alle precedenti lettere *c*) ed *e*);

i) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al presidente, al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo.

Capo III

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI - VIGILANZA

Art. 19.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre e quello consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli utili netti d'esercizio, dedotta un'aliquota pari al 10% da destinare al fondo di riserva ed un'aliquota pari al 20% da destinare al fondo rischi, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione, in proporzione delle quote da ciascuno di essi conferite, fino a concorrenza del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

L'eventuale eccedenza sarà destinata dal consiglio di amministrazione alla concessione di contributi ai consorzi finanziati per la realizzazione di servizi sociali.

Al fondo destinato a fronteggiare i rischi sono addebitate le perdite emergenti del conto economico, previa autorizzazione del Ministero vigilante.

Quando siano accertate perdite che assorbono oltre il fondo rischi e il fondo di riserva anche il fondo di dotazione in misura superiore ad un terzo, il presidente ed i revisori dovranno darne immediatamente comunicazione al Ministero vigilante, per i provvedimenti che questo riterrà di adottare o promuovere secondo quanto previsto dal successivo art. 21 e dai capi II e III del titolo VII della legge bancaria.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo corredato dalla relazione dei revisori, sono trasmessi, entro un mese dalle rispettive delibere, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 20.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello del tesoro potranno disporre, in ogni tempo, ispezioni sull'Istituto ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 631.

Il collegio dei revisori deve comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dandone avviso al presidente dell'Istituto, le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ritenute non conformi alle leggi e al presente statuto. La comunicazione ha effetto sospensivo. Il Ministero potrà procedere, entro trenta giorni dalla data della denuncia, all'annullamento delle deliberazioni impugnate.

Art. 21.

Quando risultino disordini nell'amministrazione dell'Istituto, oppure si riscontrino violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie od altre gravi irregolarità, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione nominando un commissario.

Art. 22.

L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1981.

Emissione di monete ordinarie da L. 100 celebrative del primo centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e la emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, il quale prevede che la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta celebrativa del 1° centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 29 agosto 1978, con il quale il contingente delle monete da L. 100 è stato elevato al valore nominale di lire 360 miliardi;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 1° centenario della fondazione della Accademia navale di Livorno, la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è autorizzata a coniare e ad emettere monete del valore nominale da L. 100 (cento), aventi le seguenti caratteristiche tecniche: metallo acmonital; diametro mm. 27,8; peso legale gr. 8 (massimo gr. 8,2 minimo gr. 7,8); contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

nel dritto: timone intersecato da ancora con in alto corona con tre torri, in giro « REPUBBLICA ITALIANA »; in basso, lungo il bordo, « M. VALLUCCI »;

nel rovescio: palazzo dell'Accademia navale con sovrapposta la bandiera italiana con stemma raffigurante le quattro repubbliche marinare, issata sul pennone e volta verso destra; in semicerchio in alto la scritta « CENTENARIO ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO »; negli spazi in alto i millesimi « 1881-1981 »; in basso verso il bordo « L. 100 »; sul lato destro in basso « R »; sotto la bandiera, a destra, « MOPPI ».

Art. 3.

Il quantitativo, in valore nominale, delle monete di cui al precedente art. 1 è determinato in L. 4.000.000.000 (pari a pezzi n. 40.000.000).

Detto quantitativo deve intendersi compreso nel contingente di L. 360.000.000.000 in valore nominale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, citato nelle premesse, contingente che, pertanto, si riduce a L. 356.000.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ed alla allegata riproduzione fotografica che, firmata dal Ministro del tesoro, fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1981
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 136

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4498)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Puglia, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Puglia, con sede in Bari;

Vista la delibera assunta, in data 7 aprile 1981, dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, primo comma, 20, quinto comma e 24, quarto comma dello statuto del Mediocredito regionale della Puglia, con sede di Bari, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 4, primo comma. — Il fondo di dotazione dell'istituto è di lire quindicimiliardi (L. 15.000.000.000) ripartito in numero quindicimila quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione (L. 1.000.000) ciascuna.

Art. 20, quinto comma. — Le votazioni su questioni concernenti amministratori, sindaci e direttore sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 24, quarto comma. — Su richiesta del presidente o di almeno due consiglieri, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

(4375)

DECRETO 22 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna, in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Vista la delibera assunta in data 30 aprile 1981 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 9, 10, 13, 17, 23, 28 e 31 dello statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna, con sede in Bologna, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 4. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 28 miliardi 105.000.000 (ventottomiliardicentocinquemilioni) suddiviso in numero 25.550 (venticinquemilacinquecentocinquanta) quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.100.000 (un milionecentomila) ciascuna.

Art. 9. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con i fondi patrimoniali;

b) con l'emissione di obbligazioni, in qualsiasi valuta, e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, nonché titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere similari, con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite, di volta in volta, dall'organo di vigilanza stesso;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali conferimenti dello Stato;

e) con la contrazione di mutui ed altre operazioni. In qualsiasi valuta, con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (« Mediocredito centrale »), e con gli altri istituti ed enti con i quali l'Istituto è autorizzato ad operare.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 10. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza.

In specie l'Istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere, anche all'esportazione;

b) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari a' sensi dell'art. 2762 del codice civile o a' sensi di leggi speciali;

c) mutui turistico-alberghieri;

d) crediti di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 277, a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubbliche o private di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazione e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della Regione, nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali.

L'Istituto può inoltre:

e) effettuare operazioni di compravendita, e sottoscrizione, di titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari, nonché effettuare riporti o anticipazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari;

f) scontare buoni del Tesoro;

g) acquistare o costruire immobili destinati ai propri uffici, nonché compiere, sempre allo stesso scopo, qualsiasi operazione immobiliare o di gestione;

h) acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di recupero dei propri crediti.

La durata delle operazioni non può superare il termine previsto dall'ordinamento del credito a medio termine, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

L'Istituto, infine, può assumere partecipazioni — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — al capitale di società finanziarie aventi sede nel territorio della regione o scopo di promuovere in particolare lo sviluppo delle medie e piccole imprese operanti nel territorio medesimo.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al precedente comma non potranno superare in alcun momento globalmente, la misura del 10% del fondo di dotazione versato.

E' inibito l'esercizio di credito per durata inferiore ad un anno.

Art. 13. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, o da persone da questi ultimi delegate ai sensi del comma seguente; essi dispongono di un voto per ogni quota di partecipazione posseduta.

Ogni partecipante può, anche con semplice lettera, delegare a rappresentarlo un componente il suo consiglio di amministrazione, o un suo dipendente, ovvero altro partecipante.

Nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 17. — L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti di enti partecipanti in possesso di almeno la metà del fondo di dotazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti di enti partecipanti in possesso di almeno i due terzi del fondo di dotazione: le deliberazioni debbono ottenere una maggioranza di voti i quali siano più della metà di detto fondo, fermo il disposto dell'art. 35.

Le votazioni relative alle nomine degli amministratori e dei sindaci e, comunque quelle concernenti persone, si fanno a scrutinio segreto, le altre possono essere palesi.

Per queste ultime si procederà ad appello nominale quando venga richiesto anche da un solo partecipante o sia disposto da chi presiede l'assemblea.

Art. 23. — Il consiglio di amministrazione è investito delle più ampie attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare funzionamento dell'Istituto e delibera su ogni oggetto che dal presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea dei partecipanti.

Rientrano, in particolare, nell'ambito di tali attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, i membri del comitato esecutivo;

b) esaminare le domande di ammissione di nuovi partecipanti, proponendo l'eventuale loro accoglimento all'assemblea;

c) deliberare sulle modifiche di statuto da sottoporre all'assemblea;

d) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) determinare i criteri generali per il risconto del portafoglio e la cessione dei crediti a «Mediocredito Centrale»;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi d'interesse;

i) deliberare sulle operazioni e su quant'altro contemplato dall'art. 10;

l) deliberare sul bilancio dell'esercizio e sulla relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea con le proposte per il riparto dell'utile netto;

m) deliberare ogni spesa di amministrazione a carattere straordinario;

n) deliberare, quando permanga un credito dell'Istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, nonché sulla surrogazione a favore di terzo; deliberare sulla rinuncia parziale o totale di garanzie mobiliari;

o) deliberare sulle azioni giudiziarie ed amministrative da promuovere o da sostenere per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione; conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere ed a quietanzare;

p) concedere:

1) al direttore, la facoltà di decidere, entro i limiti e con i criteri dal consiglio stesso stabiliti, su operazioni di finanziamento;

2) facoltà di firma ed attribuzioni di carattere esecutivo, al direttore stesso, ad integrazione di quelle previste dall'art. 31;

3) su proposta del direttore medesimo, la delega, a dirigenti e funzionari, anche disgiuntamente, delle facoltà ad esso direttore spettanti, ai sensi del citato art. 31, lettere *f*) e *g*), o di parte di esse;

q) deliberare in merito alla istituzione e alla soppressione di uffici di rappresentanze, ai sensi dell'art. 2;

r) deliberare sulle forme di impiego della liquidità, delegando al direttore, previa determinazione dei limiti e dei criteri, la facoltà di attuarle.

Per quanto concerne il personale, rientrano nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione:

s) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico. La nomina, se non conferita ad un dipendente che abbia qualifica di dirigente; deve ricadere su persona che abbia rivestito tale qualifica per un periodo di almeno cinque anni presso altra azienda o istituto di credito;

t) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

u) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale;

v) deliberare sulla eventuale istituzione di fondi per prestazioni pensionarie integrative del trattamento corrisposto dagli enti previdenziali di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato esecutivo le suddette attribuzioni, nei limiti da esso consiglio ritenuti necessari al funzionamento dell'istituto.

Art. 28. — In caso di assenza o di impedimento, sostituisce il presidente il vice presidente anziano; in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, lo sostituisce l'altro vice presidente. L'anzianità è determinata dalla data di nomina; a parità di data di nomina, dall'età.

Di fronte ai terzi, ed in particolare di fronte al conservatore dei registri immobiliari, alle cancellerie giudiziarie e ad altri uffici pubblici, la firma del vice presidente anziano costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma dell'altro vice presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento sia del presidente che del vice presidente anziano.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può delegare, in forma continuativa, valida fino a revoca, la rappresentanza legale dell'Istituto e la firma sociale al direttore dell'Istituto medesimo e a colui cui spetti di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, nonché a dirigenti e funzionari; limitatamente alla stipula di contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali.

Art. 31. — La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore.

Il direttore assiste all'assemblea dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, determina le attribuzioni di lavoro dei singoli uffici e vigila affinché l'andamento generale dell'Istituto si svolga nel rispetto delle leggi, del presente statuto e delle norme della vigilanza bancaria. In particolare, egli attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esatta esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché dei provvedimenti presi in via di urgenza dal presidente;

b) ha la facoltà di promuovere le deliberazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dello Istituto;

c) riferisce ed esprime pareri al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

d) dispone e disciplina gli accertamenti, le indagini, le ispezioni occorrenti per l'istruttoria, il perfezionamento ed il buon fine delle operazioni di credito;

e) predispone il bilancio dell'esercizio e lo presenta al consiglio di amministrazione, con una relazione illustrativa, entro il mese di febbraio;

f) ha facoltà di firma della corrispondenza ordinaria; del bilancio e delle situazioni contabili; delle distinte in genere, comprese quelle di presentazione di cambiali allo sconto o al risconto; per traenza, per girata, per quientanza di titoli di credito in genere, bancari e postali; per quietanza di somme e per ricevuta di titoli, valori e documenti; delle disposizioni di giro di conti e degli ordinativi di incasso, di accredito e di pagamento; dei fissati bollati e delle polizze assicurative e di deposito; dei contratti per forniture, utenze, manutenzioni e noleggio; di ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio; inoltre firma per copia conforme gli estratti dei verbali dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, dei provvedimenti del presidente; controfirma detti provvedimenti;

g) autorizza le spese di carattere ordinario.

Il direttore, infine, esercita la facoltà e le attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione e di cui all'art. 23, lettera *p*), punti 1) e 2), e lettera *r*).

(4376)

DECRETO 18 luglio 1981.

Determinazione dell'importo complessivo delle disponibilità che il comune di Torino può mantenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981);

Visto l'art. 40 della citata legge che al primo comma stabilisce fra l'altro che le province ed i comuni con popolazione superiore ad 8 mila abitanti, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi;

Considerato che nel detto limite del 12 per cento sono da comprendersi le somme depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri, nonché le acquisizioni di titoli;

Visto l'ottavo comma del predetto art. 40 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo della disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé;

Considerata l'opportunità di determinare in lire 150 miliardi il limite massimo delle disponibilità che il comune di Torino può tenere presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri, importo comprensivo di acquisizioni di titoli;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981;

Decreta:

Il comune di Torino è autorizzato a mantenere presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri disponibilità per un importo complessivo non superiore a lire 150 miliardi, comprensivi di acquisizioni di titoli.

Gli amministratori dell'Ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito anche non tesoriere o cassiere l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di lire 150 miliardi, tenuto conto anche di acquisizione di titoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4475)

DECRETO 18 luglio 1981.

Determinazione dell'importo complessivo delle disponibilità che il comune di Roma può mantenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981);

Visto l'art. 40 della citata legge che al primo comma stabilisce fra l'altro che le province ed i comuni con popolazione superiore ad 8 mila abitanti, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi;

Considerato che nel detto limite del 12 per cento sono da comprendersi le somme depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri, nonché le acquisizioni di titoli;

Visto l'ottavo comma del predetto art. 40 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo della disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé;

Considerata l'opportunità di determinare in lire 300 miliardi il limite massimo delle disponibilità che il comune di Roma può tenere presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri, importo complessivo di acquisizioni di titoli;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981;

Decreta:

Il comune di Roma è autorizzato a mantenere presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri disponibilità per un importo complessivo non superiore a lire 300 miliardi, comprensivi di acquisizioni di titoli.

Gli amministratori dell'Ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito anche non tesoriere o cassiere l'ammontare dell'importo che può essere mante-

nuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di lire 300 miliardi, tenuto conto anche di acquisizione di titoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4476)

DECRETO 18 luglio 1981.

Determinazione dell'importo complessivo delle disponibilità che il comune di Milano può mantenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981);

Visto l'art. 40 della citata legge che al primo comma stabilisce fra l'altro che le province ed i comuni con popolazione superiore ad 8 mila abitanti, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi;

Considerato che nel detto limite del 12 per cento sono da comprendersi le somme depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri, nonché le acquisizioni di titoli;

Visto l'ottavo comma del predetto art. 40 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo della disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé;

Considerata l'opportunità di determinare in lire 150 miliardi il limite massimo delle disponibilità che il comune di Milano può tenere presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri, importo complessivo di acquisizioni di titoli;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981;

Decreta:

Il comune di Milano è autorizzato a mantenere presso le aziende di credito anche non tesorieri o cassieri disponibilità per un importo complessivo non superiore a lire 150 miliardi, comprensivi di acquisizioni di titoli.

Gli amministratori dell'Ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito anche non tesoriere o cassiere l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di lire 150 miliardi, tenuto conto anche di acquisizione di titoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4477)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi al decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1090/81 del 22 aprile 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 113 del 25 aprile 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari della Romania e della Bulgaria;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modificazioni al regime delle importazioni delle merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali (V.D.61.01 cod. stat. da 290 a 320 - V.D.61.02 cod. stat. da 250 a 280) originari della Romania e l'importazione di tessuti di cotone a punto di garza (V.D.55.07) originari della Bulgaria sono soggetti al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Viene, pertanto, modificato nel senso sopra indicato l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 prot. n. 34200 del 30 novembre 1976 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4450)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1981.

Finanziamento per il primo e secondo trimestre 1981 delle spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo comma, della citata legge n. 833/1978, il quale stabilisce che il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato e che gli importi relativi vengono stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto in particolare l'art. 51, secondo comma, della sopracitata legge n. 833/1978, che stabilisce che ai fini della ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Considerato che all'inizio di ciascun trimestre, ai sensi del terzo comma del predetto art. 51 della legge n. 833/78, il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/1979, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Ritenuto che tali stanziamenti vengono ripartiti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981 con la quale si è provveduto alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse, come indicato nella colonna *c*) della tabella n. 1 allegata alla predetta delibera CIPE, da assegnare per il primo e secondo trimestre dell'anno finanziario 1981, per le destinazioni ivi precisate;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e per il triennio 1981-83;

Decreta:

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per i primi due trimestri dell'esercizio 1981, finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	17.181.500.000
Valle d'Aosta	465.500.000
Lombardia	33.265.500.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.621.000.000
Provincia autonoma di Trento	1.754.000.000
Veneto	16.533.000.000
Friuli-Venezia Giulia	4.746.500.000
Liguria	6.949.000.000
Emilia-Romagna	14.970.500.000
Toscana	14.081.000.000
Umbria	3.300.000.000
Marche	5.810.000.000
Lazio	19.068.500.000
Abruzzo	5.203.500.000
Molise	1.155.500.000
Campania	18.029.000.000
Puglia	14.463.500.000
Basilicata	1.903.500.000
Calabria	6.907.500.000
Sicilia	18.312.000.000
Sardegna	6.159.500.000
Totale	211.880.000.000

La spesa complessiva di L. 211.880.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 313

(4408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalago nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981, n. 10.C.N./50.2628-C-79, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «Renato Gamba G 81» mod. G 81, calibro 9 mm corto (380), canna mm 92, prodotta dalla ditta Renato Gamba S.p.a., in Gardone Val Trompia (Brescia), via Artigiani n. 91, perchè «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4471)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca), è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca), è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Diffusion, con sede e stabilimento in Santa Maria Nuova (Ancona), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.I. di Pistoia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1980 all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento a Bolotana (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana sud di Frattamaggiore (Napoli) è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simes, con sede in Milano e stabilimento a Cormano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a. Milazzo è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ME.CA.V. S.r.l. di Ottaviano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, stabilimenti di Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici vendita di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l. in liquidazione di Milano, è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach, con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino-Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova dei Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia-Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone (Catanzaro), Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché raffineria di Volpiano (Torino), è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & R. Osci, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 24 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Torino, Collegno, Novate Milanese, Padova, Milano, Bologna, Brescia, Roma, Genova, Ancona e Firenze.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio napoletano di Napoli è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 S.n.c. di Ariccia è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centralmobili - Roma è prolungata al 12 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marber sud con sede, ufficio e stabilimento in Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipra, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza e San Giorgio (Torino), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole Diodoro S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in liquidazione, con sede in Genova e stabilimento a Genova, Fegino e Carasco (Genova), è prolungata all'11 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Alessandro Lollini - Officina carpenteria metallica di Zola Predosa (Bologna), stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philco italiana S.p.a., con sede e stabilimenti in Brembate di Sopra (Bergamo), è prolungata a quindici mesi.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Im.Si., in Genova-Pontedecimo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galba di Zola Predosa (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4389)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA

Deliberazione 21-27 maggio 1981. Ripartizione di fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (legge n. 1208/1951 e successive modificazioni).

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPE ha ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di lire 188.345.417, di cui alla legge n. 1208/1951 e successive modificazioni, come segue:

Regioni e province autonome	Assegnazioni
Trento	1.766.637
Bolzano	2.003.577
Valle d'Aosta	2.503.073
Piemonte	8.242.127
Lombardia	12.495.105
Veneto	7.850.052
Friuli-Venezia Giulia	3.663.227
Liguria	4.232.354
Emilia-Romagna	7.897.075
Toscana	6.965.135
Umbria	3.923.020
Marche	5.030.732
Lazio	9.783.306
Abruzzo	8.635.144
Molise	6.301.258
Campania	23.874.098
Puglia	18.210.384
Basilicata	8.327.448
Calabria	13.515.398
Sicilia	22.459.802
Sardegna	10.666.465
Totale	188.345.417

(4413)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti per la riqualificazione professionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPI ha approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 675/77, i progetti relativi alla riqualificazione professionale predisposti dalla Italsider S.p.a., per gli stabilimenti di Bagnoli, Taranto e Genova-Cornigliano. Gli oneri relativi alla realizzazione dei suddetti progetti, nelle misure massime di 2.425 milioni di lire per Taranto, 47.774 milioni di lire per Bagnoli e di 11.248 milioni di lire per Genova-Cornigliano sono stati posti a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione, secondo i tempi e le modalità indicate nei progetti medesimi.

(4435)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « So.Rev. - Società di revisione contabile ed amministrativa » S.r.l., in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 maggio 1981 ha autorizzato la società « So.Rev. - Società di revisione contabile ed amministrativa S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(4173)

Autorizzazione alla società « S.R.A. - Società fiduciaria e di revisione aziendale, società a responsabilità limitata », in Fabriano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 maggio 1981 ha autorizzato la società « S.R.A. - Società fiduciaria e di revisione aziendale, società a responsabilità limitata », con sede in Fabriano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(4174)

Autorizzazione alla società « Fiduciaria della Steccata - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 28 maggio 1981 ha autorizzato la società « Fiduciaria della Steccata - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(4175)

Conferma dell'autorizzazione alla « Società generale di revisione e certificazione - Società in accomandita semplice di Mario Augusto Barranco e C. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 maggio 1981, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla « Società generale di revisione e certificazione - Società in accomandita semplice di Fabrizio Bellini e C. », in Milano, alla « Società generale di revisione e certificazione - Società in accomandita semplice di Mario Augusto Barranco e C. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

(4176)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Frascati

Con decreto 17 giugno 1981, n. 1146, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno costituito dall'alveo del fosso di Casmara, segnato nel catasto del comune di Frascati (Roma), al foglio n. 9, particella 104½ della superficie di mq 200, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 gennaio 1973, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(4233)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un sanitario dell'équipe di sanitari autorizzati al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981, il dott. Riccardo Paoletti Perini, assistente di ruolo della divisione di oculistica dell'arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze, è stato autorizzato a svolgere le sole operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico in seno alla equipe dei sanitari di cui ai decreti ministeriali 14 settembre 1978, 30 gennaio 1980 e 16 febbraio 1980. Il presidente dell'arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

(4170)

Revoca su rinuncia della specialità medicinale « Trichomonal »

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981, n. 6557/R, è stata revocata, in seguito a rinuncia della ditta interessata, la specialità medicinale denominata « Trichomonal » 6 candelette vaginali da g 2, registrata al n. 8868, in data 24 marzo 1975, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico-terapeutiche S.p.a., in Mede Lomellina (Pavia).

(4123)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicati.

Decreti ministeriali 25 maggio 1981:

P.P. 175 Seed Dressing: Ici-Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna);

Telvar: Du Pont De Nemours italiana S.p.a., in Milano (in seguito a rinuncia della medesima).

(4124)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto pubblico comparato.

Facoltà di lettere e filosofia:
fenomenologia degli stili;
glottologia;
storia romana.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:
materie giuridiche.

UNIVERSITÀ DE L'AQUILA

Facoltà di magistero:
storia moderna;
filosofia della scienza;
dialettologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto del lavoro;
diritto pubblico comparato.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
preparazioni di chimica organica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:
pedagogia;
filologia romanza;
storia della Chiesa;
storia medioevale;
linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto italiano.

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
calcolo delle probabilità;
calcoli numerici e grafici.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
malattie del ricambio;
radioterapia.

Facoltà di scienze politiche:
istituzioni di diritto pubblico;
storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di architettura:
storia dell'architettura.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
petrografia applicata.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
costruzione di macchine;
termotecnica del reattore;
meccanica per l'ingegneria chimica;
trasmissione dei dati.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica I;
fisica I.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4418)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 17 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1209,20	1209,20	1209,30	1209,20	1209,25	1209 —	1209,30	1209,20	1209,20	1209,20
Dollaro canadase	1002,85	1002,85	1003 —	1002,85	1003 —	999 —	1002,80	1002,85	1002,85	1002,85
Marco germanico	498 —	498 —	498,30	498 —	498 —	498 —	498,25	498 —	498 —	495 —
Fiorino olandese	447,16	447,16	447,50	447,16	447,40	447,65	447,05	447,16	447,16	447,15
Franco belga	30,396	30,396	30,40	30,396	30,42	30,45	30,43	30,396	30,396	30,40
Franco francese	209,95	209,95	209,90	209,95	210 —	209,90	209,90	209,95	209,95	209,95
Lira sterlina	2263,75	2263,75	2270 —	2263,75	2268 —	2284 —	2262,90	2263,75	2263,75	2263,75
Lira irlandese	1816,50	1816,50	1816 —	1816,50	1812,60	—	1815 —	1816,50	1816,75	—
Corona danese	159,19	159,19	159,20	159,19	159,15	159,30	159,30	159,19	159,19	159,20
Corona norvegese	198,79	198,79	198,90	198,79	198,75	198,70	198,54	198,79	198,79	198,80
Corona svedese	233,72	233,72	233,90	233,72	233,75	233,90	233,80	233,72	233,72	233,70
Franco svizzero	579,52	579,52	579,75	579,52	579,35	580 —	57[illegible],70	579,52	579,52	579,50
Scellino austriaco	70,78	70,78	70,80	70,78	70,85	70,75	70,85	70,78	70,78	70,78
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,78	18,75	18,75	18,65	18,75	18,75	18,75	18,75
Pesetà spagnola	12,471	12,471	12,48	12,471	12,45	12,45	12,47	12,471	12,471	12,47
Yen giapponese	5,218	5,218	5,2350	5,218	5,20	5,20	5,2150	5,218	5,218	5,21

Media dei titoli del 17 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,325
» 5,50 % » » 1968-83	85,050
» 5,50 % » » 1969-84	81,875
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	70,925
» 6 % » » 1972-87	71,500
» 9 % » » 1975-90	71,225
» 9 % » » 1976-91	72,875
» 10 % » » 1977-92	66 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	84,500
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	98,875
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,225
» » » » 1- 5-1979/82	97,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,700
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1979/82	98,550
» » » » 1- 7-1980/82	98,850
» » » » 1- 8-1980/82	98,175
» » » » 1-10-1979/82	96,650
» » » » 1-10-1980/82	96,850
» » » » 1-12-1980/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,425
» » » » 1-10-1980/83	99,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,575
» » » 12 % 1- 4-1982	94,550
» » » 15 % 1- 1-1983	94,050
» » » 12 % 1-10-1983	86,050
» » » 12 % 1- 1-1984	85,325
» » » 12 % 1- 4-1984	84,375
» » » 12 % 1-10-1984	82,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1209,25
Dollaro canadese	1002,825
Marco germanico	498,125
Fiorino olandese	447,105
Franco belga	30,413
Franco francese	209,925
Lira sterlina	2263,325
Lira irlandese	1815,75
Corona danese	159,245
Corona norvegese	198,665
Corona svedese	233,76
Franco svizzero	579,11
Scellino austriaco	70,815
Escudo portoghese	18,75
Pesetà spagnola	12,47
Yen giapponese	5,216

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a quindici posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici da adibire al centro di servizio di Roma;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a quindici posti di perito meccanografo in prova, nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a quindici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di perito industriale capotecnico;
diploma di geometra;
diploma di ragioniere e perito commerciale;
diploma di maturità scientifica;
diploma di istituto nautico;
diploma di maturità classica;
diploma di perito agrario;
diploma di perito aziendale;
diploma di maturità tecnica aeronautica;
diploma di abilitazione magistrale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Roma debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703, inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di servizio.

La prova d'esame ha durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 24 *settembre* 1981, *saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine dei minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono sigillati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nello elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti, che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1981

Il Ministro: Reviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1981
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 226

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di Roma -
Via del Clementino

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a quindici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Roma.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina:

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

Data, . . .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(4457)

Concorso speciale pubblico, per esami, a quindici posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici da adibire al centro di servizio di Milano;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a quindici posti di perito meccanografo in prova, nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a quindici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di perito industriale capotecnico;
diploma di geometra;
diploma di ragioniere e perito commerciale;
diploma di maturità scientifica;
diploma di istituto nautico;
diploma di maturità classica;
diploma di perito agrario;
diploma di perito aziendale;
diploma di maturità tecnica aeronautica;
diploma di abilitazione magistrale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;
3) cittadinanza italiana;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'impiego;
6) godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Milano debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703, inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di servizio.

La prova d'esame ha durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 24 settembre* 1981, *saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine dei minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono sigillati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel *testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con* decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al

concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1981
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 227

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di Milano

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . .
a . . . . (provincia di . . . . . .)
e residente in . . . . c.a.p. . . .
(provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a quindici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(4458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Palermo, specialità elettronica.

Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Palermo, specialità elettronica, si svolgerà presso l'istituto di fisica dell'Università di Palermo, via Archirafi, 36, nei giorni 22, 23, 24 settembre 1981 con inizio alle ore 9.

(4422)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 aprile 1981 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Como, così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Peruzzo prof. dott. Luciano, primario chirurgo presso l'ospedale S. Anna di Como;

Piovella prof. dott. Carlo, primario medico presso l'ospedale di Lecco;

Enicanti dott. Enrico, medico condotto del consorzio medico Bellano-Vendrogno.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Como.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

(4235)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1981, n. 25.

Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla Fondazione Cini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 25 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad acquistare i beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, appartenenti alla Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice, al fine di garantirne la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

I predetti beni potranno essere utilizzati anche ai fini della organizzazione di convegni e manifestazioni nella materie di competenza regionale per altri usi connessi con le finalità istituzionali della Regione.

A tal fine è stanziato l'importo massimo di lire 2.500 milioni, oltre a lire 200 milioni per le spese necessarie ad effettuare un primo intervento di manutenzione straordinaria.

Art. 2.

L'acquisto dei beni di cui all'articolo precedente è subordinato alla preventiva stipulazione di una convenzione tra la Regione ed il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, la provincia di Padova ed il comune di Monselice, con la quale da parte dei tre enti viene assunto l'impegno della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio carico dei beni, nonchè della utilizzazione degli stessi secondo le finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Sulla congruità del prezzo di acquisto dei beni deve essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) in quanto a lire 2.200 milioni mediante riduzione per pari importo del cap. 196219770 «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (partita: Acquisto complesso immobiliare «Cini» di Monselice per destinazione ad attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

b) in quanto a L. 500.000.000 mediante stipulazione di un mutuo con idoneo istituto di credito della durata massima di 20 anni ed al saggio di interesse massimo del 20 per cento.

Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo sub b) di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'esercizio 1982 mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981-1983.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 051005010. — «Prestiti a lungo termine per spese di investimento»	500.000.000	500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760. — « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » . .	2.200.000.000	2.200.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 192019124. — « Acquisto dei beni immobili e mobili nonché delle relative pertinenze, appartenenti alla Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice » . . .	2.500.000.000	2.500.000.000
Cap. 192019127. — « Spese di manutenzione straordinaria dei beni già appartenenti alla Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice » .	200.000.000	200.000.000
	2.700.000.000	2.700.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 22 maggio 1981

BERNINI

(3981)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1981, n. **26**.

Concessione di un contributo annuale all'Istituto veneto per la storia della resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede all'Istituto veneto per la storia della resistenza con sede in Padova un contributo annuo dell'importo di lire 20 milioni onde assicurare il regolare sviluppo dell'attività scientifico-culturale che gli è propria.

Il contributo verrà erogato in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

L'istituto beneficiario è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni anno, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale 27 agosto 1976, n. 36.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante soppressione del cap. 054005210 « Contributo regionale all'Istituto storico della resistenza » per un importo di lire 10 milioni e mediante riduzione di lire 10 milioni dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 054005210. — « Contributo regionale all'Istituto storico della resistenza » (soppresso)	10.000.000	10.000.000
Cap. 196219740. — « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali)	10.000.000	10.000.000
In aumento:		
Cap. 054005210. — « Contributo regionale all'Istituto veneto per la Storia della resistenza » (capitolo di nuova denominazione)	20.000.000	20.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa sarà iscritta nel corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 11 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1981, n. **27**.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, recante « Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, recante « Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative », è rifinanziata per:

lire 500 milioni per ciascun esercizio dal 1981 al 2000, per gli interventi previsti dall'art. 9, lettera *a*), di cui alla citata legge;

lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per gli interventi previsti dall'art. 9, lettera *b*), di cui alla citata legge;

lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per le provvidenze previste dall'art. 19 di cui alla citata legge.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1981 a complessive lire 1.100 milioni, si farà fronte: mediante prelevamento di lire 300 milioni dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (lire 200 milioni dalla partita: « Contributi per diffusione attività motorie sportive » e lire 100 milioni dalla partita: « Iniziative per il tempo libero ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981; e mediante prelevamento di lire 800 milioni dal cap. 196219760 « Fondo globale spese d'intervento ulteriori programmi di sviluppo » (partite: « Contributi in annualità per ristrutturazione ed ampliamento impianti sportivi » per lire 500 milioni e « Rifinanziamento per contributi in unica soluzione per ristrutturazione impianti sportivi » per lire 300 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Alla copertura degli oneri relativi agli esercizi dal 1982 al 2000 si provvede mediante utilizzazione della spesa programmata nella categoria *III* - *titolo IV del bilancio pluriennale* 1981-83.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740 .	300.000.000	300.000.000
Cap. 196219760	800.000.000	800.000.000
	1.100.000.000	1.100.000.000
In aumento:		
Cap. 043004501. — « Contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi »	300.000 000	300.000.000
Cap. 043004502. — « Contributi per favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva » . .	300.000.000	300.000.000
Cap. 043004504. — « Contributi in annualità per favorire la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sportivi: piano 1981 » (capitolo di nuova istituzione)	500.000.000	500.000.000
	1.100.000.000	1.100.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 11 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1981, n. 28.

Contributi della regione Veneto a favore dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi - I.R.R.S.A.E.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede un contributo finanziario all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, al fine di favorire e sostenere l'attività svolta dall'istituto stesso.

Art. 2.

Il contributo è finalizzato alla locazione o all'acquisto di una sede per l'IRRSAE nel territorio del comune di Venezia, nonchè alle spese di arredamento e di normale funzionamento della stessa.

Art 3.

L'erogazione del contributo di cui alla presente legge avviene in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.

A tal fine l'IRRSAE, dovrà far pervenire alla giunta regionale idonea documentazione relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il contributo relativo all'esercizio 1981 potrà essere erogato anche successivamente al termine fissato dal primo comma dell'art. 3.

Art 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1981 in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — « Fondo di riserva spese impreviste »	50.000.000	50.000.000
In aumento:		
Cap. 194019650. — « Contributo annuale all'IRRSAE per l'acquisto, la locazione ed altre spese di primo impianto della sede dell'Istituto » (capitolo di nuova istituzione)	50.000.000	50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 11 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1981, n. 29.

Proroga della durata dei contributi a cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La durata massima delle agevolazioni di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, è prorogata di un anno.

La spesa sarà imputata al cap. 045004606 « Contributi preammortamento a cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68/*B* della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 11 giugno 1981

BERNINI

(3982)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1981, n. 35.

Modificazione della dotazione organica del ruolo unico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica del personale del ruolo unico regionale è determinata come segue:

Livello	Dotazione (n. posti)
Ottavo	454
Settimo	931
Sesto	72
Quinto	921
Quarto	748
Terzo	214
Secondo	139
Primo	—
Totale	3.479

Art. 2.

La spesa per il personale del ruolo unico regionale è imputata agli appositi capitoli del bilancio di previsione 1981, che presentano la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale della Toscana il 10 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 marzo 1981.

(3972)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. 33.

Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 15 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA RICONOSCIUTO LEGITTIMA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività ricettiva

E' attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione.

Art. 2.

Aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell'allegato (tabella *A*).

Possono assumere la denominazione di « motel » gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

I « motel », qualunque sia il numero delle stelle assegnato, dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di « villaggio-albergo » le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono « alberghi residenziali » o « case albergo » le aziende che offrono alloggio per periodi non inferiori a giorni trenta, in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegato (tabella *B*).

Art. 3.

Aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico, sia in propri allestimenti, sia in spazi atti a ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettate alla relativa disciplina i villaggi turistici ed i campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo).

Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nell'allegato (tabelle *C* e *D*).

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 4.

Classificazione

Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

Alle aziende ricettive all'aria aperta la classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda ricettiva il disegno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnato.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni correlative possono essere espletate nel semestre precedente.

Per le nuove aziende ricettive, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 7, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno di quinquennio. Per le aziende ricettive in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati e accertati.

Per la nuove aziende ricettive la classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati ed attribuita in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte dell'ente competente.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Art. 5.

Denominazione

La denominazione per cascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione dell'ente preposto alla classificazione.

La denominazione di un'azienda non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale, salvo formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata e nel rispetto delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 6.

Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera

Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono così esercitate:

a) le aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo espletano tutte le pratiche istruttorie e propongono alla giunta regionale la classifica da assegnare;

b) la giunta regionale attribuisce con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dalle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo.

Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo alberghiero deve preventivamente dichiarare all'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.

I titolari della licenza di esercizio sono tenuti ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

Art. 7.

Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Ai comuni, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi all'aria aperta (villaggi turistici e campeggi), salvo quelle di classificazione, introdotte con la presente legge, che sono così esercitate dalla giunta regionale:

a) i comuni espletano tutte le pratiche istruttorie di classificazione e propongono alla giunta regionale la classifica da assegnare;

b) la giunta regionale attribuisce con propria deliberazione la classifica sulla base della proposta trasmessa dai comuni.

Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo all'aria aperta deve preventivamente dichiarare al comune, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione.

I titolari della licenza di esercizio sono tenuti ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

Art. 8.

Revisione di classifica

Ove si verifichi variazione di condizioni o di requisiti tali da comportare diversa classificazione, la giunta regionale adotta nuovo provvedimento di classificazione, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dalle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo per le aziende alberghiere e dai comuni per le aziende ricettive all'aria aperta, i quali a domanda o d'ufficio esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Art. 9.

Pubblicità delle deliberazioni di classificazione

Entro trenta giorni dalla data di deliberazione della classificazione, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di classifica definitiva in caso di nuove aziende ricettive, o di revisione di classifica, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo alle quali con legge regionale 12 maggio 1976, n. 22, sono state affidate le funzioni di vigilanza.

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi all'aria aperta, ai comuni.

Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere, alle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo, e per le aziende ricettive all'aria aperta ai comuni, competenti per territorio.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

Su proposta delle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo per le aziende ricettive alberghiere e su proposta dei comuni per le aziende ricettive all'aria aperta, la giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000:

il titolare di azienda ricettiva, il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente art. 6;

il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo e al comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero.

E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000 il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda, nei termini previsti dalla presente legge, ad effettuare la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.

In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni.

E' altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

La nuova classificazione delle aziende ricettive è operante dal 1° gennaio 1980.

Fino al 30 giugno 1979 si applicano le norme del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni ed integrazioni e la legislazione regionale vigente.

Art 13.

Limiti di applicazione

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 giugno 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *febbraio* 1980 (*atto n.* 1490) *ed è stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.* 70 *del* 3 *aprile* 1981, *depositata in cancelleria il* 26 *maggio* 1981 *e pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *n.* 151 *del* 3 *giugno* 1981.

Allegato

Il presente « allegato » è composto da:

Quadro di classificazione degli esercizi ricettivi.

Tabella *A* - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con i relativi punteggi.

Riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

Tabella *B* - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi residenziali, con i relativi punteggi.

Riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi residenziali, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

Tabella *C* - Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

Tabella *D* - Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi con i relativi punteggi.

Riepilogo dei requisiti obbligati dei campeggi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

(*Omissis*).

(3980)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812010)